

A.G.E.S.



Iscrizione albo Regionale Sardegna n° 2268

Iscrizione al settore Ambiente, sezione della tutela fauna e della flora e

tutela degli Animali da affezione N° 2268

IBAN: IT49V0617584983000000227480

C.F. 91047860902

A.G.E.S.

O d v -ASSOCIAZIONE GUARDIE ECOZOOFILARIE SARDEGNA

SEZIONE DI OLBIA -VIA VENA FIORITA N 1 07026 OLBIA (SS)

TEL/ 349/7376978-349/7320534 ass.gesolbia@gmail.com - ass.gesolbia@pec.it

In Data : 20/10/2020 Ore : 16:30

L'Associazione si riunisce in assemblea in seconda convocazione per approvare nuovo statuto secondo le nuove leggi del terzo settore :

1. Approvazione statuto

Sono presenti i seguenti soci:

- Sanna Ignazio
- Erizian Armen
- Ledda Pasquale
- Mancini Andrea
- Muntoni Massimiliano
- Delogu Davide
- Floris Giovanni
- Michel Princhen
- Firinaiu Consuelo
- Franco Miscera
- Pisutu Ignazia

Olbia 20/10/2020

L'approvazione del nuovo statuto viene approvato all'unanimità, chiusura ore: 17:00

Il Presidente

Sanna Ignazio



Segretario/Tesoriere

Erizian Armen

REGISTRATO A OLBIA

IL 22.011.2020 AL N° 806 SERIE 3



ESATTO e

(ESENTE)

DI CUI SI RILASCIÀ QUIETANZA

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Giuseppe Emanuele M. Soro

[Handwritten signature]



STATUTO

ART. 1

(Costituzione, denominazione, sede e durata)

E' costituita, con durata illimitata e nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata:

A.G.E.S.

" ASSOCIAZIONE GUARDIE ECOZOOFIE SARDEGNA – O.d.V "

Con sede in Olbia, Via Vena Fiorita n°1.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Attività e Finalità)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione personale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociali con finalità educativa;
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- g) Formazione Universitaria e post-universitaria;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della **legge 11 agosto 2014, n.125**, e successive modificazioni;
- o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza ai marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore a garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'**articolo 2, comma 4, del decreto legislativo** recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'**articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106**;
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'**articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141**, e successive modificazioni;
- t) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla **legge 19 agosto 2016, n. 166**, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- u) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- v) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'**articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53**, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'**articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244**;
- w) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della **legge 4 maggio 1983, n.184**;
- x) Protezione civile ai sensi della **legge 24 febbraio 1992, n. 225**, e successive modificazioni;
- y) Riqualificazione beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dall'art. del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale; in particolare l'associazione orienta la propria attività al fine di:

- a. Provvedere alla protezione dell'Ecosistema con particolare riguardo agli Animali, all'Ambiente, all'Ecologia e di riflesso a tutta la Natura;
- b. Svolgere efficace propaganda animalista e ambientale in particolare attivando incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei giovani. Impegnarsi per la divulgazione di sani principi eco-animalisti ed intraprendere tutte le iniziative compatibili con la funzione dell'Associazione non interferiscano nella sfera dell'attività di altri Enti e Uffici;
- c. Collaborare alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca, avvalendosi anche di proprie guardie;
- d. Attuare corsi di informazione per i propri operatori di Guardie per il servizio di polizia eco-zoofila ambientale per collaborare con le pubbliche istituzioni alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca;
- e. Preparare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative attinenti ai propri scopi e collaborare al perfezionamento della legislatura attinente alle materie di propria competenza;
- f. Predisporre con le autorità centrali e locali (Stato, Regione, Provincia, Comuni ed altri Enti Locali) le soluzioni di problematiche inerenti al campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali;
- g. Collaborare con la Protezione Civile Nazionale e/o locale a fronte delle necessità di allestire servizi di emergenza, quale dovuta conseguenza al verificarsi di eventi calamitosi e/o accidentali costituenti pericolo per l'incolumità di persone, cose, animali e comunque in ogni stato di emergenza. Collaborare, altresì, con i Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, con la Croce Rossa Italiana, con l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari presenti nel Ministero degli Interni e con tutte le Associazioni -Enti-Istituzioni, anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell'ecosistema e che, in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita nel pianeta.
- h. Svolgere tutte quelle attività sportive, culturali ed economiche atte a migliorare o facilitare il compito dei propri associati anche con un proprio giornale.
- i. Attivarsi per ottenere sussidi economico-finanziari per l'esistenza della propria Associazione attivandosi con ogni mezzo, come organizzare attività sportive e culturali, nascita di un periodo, stipula di convenzioni con istituzioni pubbliche e private, etc.;
- j. Svolgere attività di assistenza, istituzione e formazione con l'obiettivo di favorire ed incrementare l'istruzione e la formazione di coloro che desiderano dedicarsi o che già si dedicano alla salvaguardia e protezione dell'ambiente. Tale attività potrà essere realizzata promuovendo e sviluppando, sia direttamente che attraverso la collaborazione con Istituzioni o Enti avanti fini analoghi, ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza della salvaguardia e protezione di qualsiasi forma di vita nel pianeta. A tal fine l'Associazione potrà organizzare convegni e seminari di studi a livello locale, nazionale ed internazionale; curare pubblicazioni, anche periodiche, destinate a divulgare materiale informativo sulle tematiche connesse all'attività ed agli scopi perseguiti; organizzare e promuovere, anche di concerto con gli altri organismi amministrativi regionali, nazionali e comunitari, attività formative, organizzando, fra l'altro, corsi di formazione professionale di aggiornamento e di qualificazione;
- k. Svolgere servizi di controllo ambientale zoofilo;

- i. Gestione di aree attrezzate;
- m. Perseguire tutti gli altri scopi consentiti da leggi Nazionali e Regionali per le Associazioni di tale natura e compiere qualunque attività mobiliare ed immobiliare, creditizie e finanziarie utili a raggiungere gli scopi associativi, ivi compresa la partecipazione a qualunque Associazione o Enti attinenti i predetti scopi; in ogni caso l'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero soci)

- 1) il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'Art.32 Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le ODV.
- 2) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di enti del Terzo Settore che ne condividono le finalità.
- 3) Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere: nome, cognome data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica per le "persone fisiche".
Per i soggetti diversi da persona fisica l'indicazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica.
La dichiarazione di conoscere o accettare integralmente il presente Statuto e eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate.
- 4) il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo i criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, nel rispetto dell'Art.32, comma 1 del Codice Terzo Settore tra ODV e altri ETS senza scopo di lucro.
- 5) L'eventuale delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite A/R o messaggio di posta elettronica certificata.
- 6) Nell'art. 3 tra i criteri di ammissione dei nuovi associati è necessario prevedere che la stessa non avvenga secondo criteri discriminatori ai sensi dell'art. 21 del Codice del terzo settore. Occorre inoltre precisare il diritto di ricorrere all'assemblea o al diniego o ad altro organo a ciò preposto.

ART. 4

(Diritti dei soci)

- 1) i soci hanno diritto di:
 - partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
 - elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
 - chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

- formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- prendere visione dei bilanci e dei libri sociali

2) I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

3) L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione si presume che sia sempre svolta a titolo di volontario e gratuito.

ART. 5

(Perdita della qualifica dei soci)

- 1) La qualifica di socio si perde: morte, recesso, decadenza, esclusione.
- 2) Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.
- 3) Il Consiglio Direttivo può chiedere decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci.
- 4) I soci si intendono di diritto morosi decorsi i due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.
- 5) L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:
 - non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - tra i soci o pubblicamente esprimono opinioni o tengono comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
 - in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentano dissidi tra i soci.
- 6) Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esecuzione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre

ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge.

- 7) I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, non possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6 **(Organi Sociali)**

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'assemblea dei soci,
 - Consiglio Direttivo,
 - Presidente,
 - Il Collegio dei Ministri se istituito dall'Assemblea.
2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri del Collegio dei Revisori, nel caso non siano soci dell'Associazione e che siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART. 7 **(L'Assemblea: Competenze)**

- 1) L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.
- 2) L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:
 - a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 3) L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

ART. 8 **(L'Assemblea: Convocazione del Quorum)**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo

- risultante dal libro soci con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
2. L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.
 3. L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.
 4. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.
 5. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'assemblea occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 9

(L'Assemblea: Votazioni e Verballi)

1. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione;
2. Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.
4. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.
5. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, allorché assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 10

(Il Consiglio Direttivo: Costituzione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre o non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.
3. Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, in mancanza il Consiglio provvederà a cooptare altri soci: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

4. Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art.2382 C.C., per le cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'associazione aderisce.

ART. 11

(Il Consiglio Direttivo: Compiti e Funzionamento)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.
2. Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.
3. In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberante:
 - a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati all'assemblea;
 - b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
 - c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
 - d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
 - e) sulla compressione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
 - f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
 - g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere;
4. Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'Art.2475-ter del Codice Civile;
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.
7. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.
8. I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 12

(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.
2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.
3. Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di morte, dimissione, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART.13 **(Collegio dei Revisori)**

1. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio dei Revisori, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'Art.30 del Codice del Terzo Settore.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra i soci anche tra i non soci, di cui almeno un effettivo ed un supplente devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'Art.2397, comma secondo, del Codice Civile.
3. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili; l'assemblea ne designa il Presidente. Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità si applicano l'Art.2399 del Codice Civile.
4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età; nel caso venisse a mancare il Presidente subentra in tale carica il membro effettivo più anziano di età.
5. Il Consiglio assolve ai compiti previsti dall'Art.30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli Art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
6. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'Art.31 del Codice del Terzo Settore l'assemblea ordinaria può assegnare al consiglio la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 **(Patrimonio, assenza di scopo di lucro, e risorse economiche)**

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, a lavoratori e collaboratori, fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali e finanziarie
 - attività di raccolta fondi
 - rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche
 - contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
 - entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui l'Art.6 del Codice del Terzo Settore
 - entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'Art.84 del Codice del Terzo Settore
 - ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile dalle altre norme vigenti
4. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui l'Art. 6 del Codice del Terzo Settore. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'Art. 56 del Codice Civile.

ART. 15 **(Esercizio sociale, Bilancio)**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statuarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art.6 del Codice del Terzo Settore.
3. Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'Art.13, comma 2, del codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art.6 del Codice del Terzo settore con annotazione in calce al rendiconto stesso.
4. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.
5. Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'Art.48 del Codice del Terzo Settore o depositato presso lo sportello unico dei servizi (S.U.S.) entro il 30 maggio di ogni anno.

ART. 16 **(Bilancio Sociale)**

Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'Art.4 del Codice del Terzo Settore il consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale e secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o depositato presso lo sportello unico dei servizi (S.U.S.) entro il 30 maggio di ogni anno.

ART. 17
(Libri Sociali)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli associati
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale
 - e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se istituito.
2. I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori
3. I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 18
(Volontari)

1. L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti sociali.
2. L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
4. L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'Art.17 del Codice del Terzo Settore.
5. E' presente la copertura assicurativa per i soci aderenti per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzo (art. 18 D.lgs. 117/2017).

ART. 19
(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
2. In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'Art.16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale)

1. In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.
2. Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea.

ART. 21
(Norme finali di rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto in CUBIA () il 14 / 10 / 2020;

Presidente:

[Signature]

Vice Presidente:

[Signature]

Segretaria/Tesoriere :

[Signature]

